COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.2.2019
COM(2019) 91 final

2019/0045 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione (di seguito "l'autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'UE un accesso non discriminatorio alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti di 22 accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta si basa interamente sulla "autorizzazione orizzontale" concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

• Proporzionalità

L'accordo intende modificare o integrare le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

• Scelta dell'atto giuridico

Un accordo fra l'Unione e la Repubblica di Corea costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e la Repubblica di Corea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altri accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione

nei confronti dei vettori aerei dell'UE che sono stabiliti nel territorio di uno Stato membro, ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione è in contrasto con l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

Vi sono altre questioni, come gli accordi commerciali obbligatori tra le compagnie aeree, in cui si dovrebbe garantire il rispetto del diritto dell'Unione modificando o integrando le disposizioni vigenti di accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi.

Conformemente ai meccanismi e alle direttive figuranti nell'allegato della "autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica di Corea che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE, che consente a tutti i vettori dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 mantiene il diritto di uno Stato membro di imporre, a norma del diritto dell'UE e su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito nel suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

2019/0045 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 12 novembre 2008.

(3) Il 31 marzo 2009 il Consiglio ha successivamente adottato una decisione relativa alla firma dell'accordo, ma a causa della riluttanza della Repubblica di Corea l'accordo non è ancora stato firmato.

(4) Nel 2018 la Repubblica di Corea ha tuttavia espresso un nuovo interesse per la firma e la conclusione dell'accordo. Poiché dalla decisione del Consiglio del 2009 sono stati siglati o firmati vari nuovi accordi bilaterali sui servizi aerei fra la Repubblica di Corea e gli Stati membri, l'accordo doveva essere aggiornato e occorre pertanto una nuova decisione del Consiglio per la sua firma.

(5) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 22 Stati membri e la Repubblica di Corea.

(6) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo[1].

[1] Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente